



## Aggiornate le misure regionali *permanenti* per migliorare la qualità dell'aria

In autunno/inverno, ogni anno, entrano in vigore provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera.

Quest'anno si tiene conto anche dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

**Il nuovo provvedimento** (DGR n. 3606 del 28/09/2020) **entra in vigore dall'11 gennaio 2021**, sostituendo le disposizioni definite dall'Allegato 1 della DGR n. 2055 del 31/7/2019. Fino a tale data rimangono in vigore le disposizioni di cui alla DGR n. 2055/19. In particolare

- **l'Allegato 1** alla DGR 3606 sopra citata stabilisce **misure strutturali permanenti** per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori a due tempi, autobus di categoria M3 utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), il loro ambito di applicazione, esclusioni dalle limitazioni, deroghe, eventuale sospensione del provvedimento, controlli e sanzioni.

### Misure strutturali permanenti

#### A. Autoveicoli

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano **da lunedì a venerdì**, escluse le festività infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli :

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di **classe Euro 0 benzina o diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **Euro 1 benzina o diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di **classe Euro 2 diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di **classe Euro 3 diesel**).

Le limitazioni della circolazione si applicano **da lunedì a venerdì**, escluse le festività infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i seguenti **autoveicoli**:

- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 4 diesel"**).

#### B. Motoveicoli e ciclomotori a due tempi

Le limitazioni della circolazione si applicano

- da lunedì a domenica, 24 ore su 24, **dal 1° gennaio al 31 dicembre** per motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;
- da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, per motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 1**.

#### C. Autobus di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Le limitazioni alla circolazione si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 diesel"**);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 1 diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2 diesel"**);

#### Dove si applicano

- Nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2, per autoveicoli **Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel, Euro 2 diesel**;

- Nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2, per autoveicoli **Euro 3 diesel**;
- Nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, per autoveicoli **Euro 4 diesel**;
- su tutto il territorio regionale, per **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0**; nei Comuni appartenenti alla Fascia 1, **per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1**;
- per **autobus di categoria M3 adibiti a TPL**: a tutto il territorio regionale.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica **all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione di:**

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione definita dalla LR n. 9 del 2001, art. 3;
- tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, svincoli autostradali e parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona soggetta a limitazioni.

L'individuazione delle **tratte di collegamento** è effettuata dai **Comuni** interessati, pubblicata sul loro sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia. Le limitazioni dovranno essere segnalate con cartelloni in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

### **Veicoli esclusi dalle limitazioni alla circolazione**

Sono esclusi dal fermo della circolazione

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (*solo gli autoveicoli benzina-gas*), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (*fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km (campo V.5 carta circolazione)*).
- veicoli di interesse storico o collezionistico e quelli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), con relativo documento di riconoscimento;
- veicoli classificati come macchine agricole (art. 57 del d.lgs. 285/92);
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- mezzi che hanno caratteristiche costruttive o di utilizzo finalizzate a servizi di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), escluso quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli da sottoporre alla revisione prescritta dalla normativa statale in materia di circolazione stradale, con prenotazione della visita di revisione documentata e solo per il giorno della revisione.

### **Deroghe**

Sono derogati dal fermo della circolazione, **veicoli:**

- che **hanno aderito al Progetto Move-In**;
- di soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità (servizi manutentivi di emergenza), individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- che trasportano persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire la relativa certificazione medica;
- che trasportano almeno tre persone (**car pooling**);
- delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE.

### **Sospensione del provvedimento**

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere decisa per il verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale ad esempio scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

### **Controlli e sanzioni**

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dalla polizia stradale, che, in caso di accertamento delle violazioni, applica le relative sanzioni. I proventi delle sanzioni vanno ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Per l'attuazione dei controlli sul rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico, i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

### **Fonte**

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 3006 del 28/09/2020- Allegato 1 – BURL n. 40 del 10/2020

La delibera, l'Allegato 1 e le FAQ sono pubblicate anche al seguente link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato.

### **U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale Val Padana**

Via Dante, 136 - 26100 Cremona - Tel. 0372 4851

Fax 0372 35180 – 02 3936012

**spazioREGIONE** [spazioregione\\_cremona@regione.lombardia.it](mailto:spazioregione_cremona@regione.lombardia.it)  
[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)